

## Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 234 a iniziativa della Giunta regionale

### Promozione e valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si approva la normativa che disciplina la promozione e valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana nella nostra regione.

La proposta muove principalmente dall'esigenza di fornire agli operatori del settore gastronomico uno strumento legislativo innovativo che consenta loro di promuovere un'attività dalle tante sfaccettature fortemente ancorata alla valorizzazione dei territori, delle produzioni, di un sistema di accoglienza che coniuga la cultura del cibo con la sua area di produzione.

Ulteriore obiettivo che si vuole raggiungere con la presente proposta è quello di incrementare la visibilità degli operatori del settore sia all'interno del territorio regionale che all'esterno attraverso azioni di promozione.

Il settore gastronomico nella regione Marche nelle molteplici forme in cui si svolge è estremamente vivace e fortemente rappresentativo del territorio di produzione cosicché una misura come quella di cui oggi ci occupiamo è in grado di amplificare notevolmente le caratteristiche di eccellenza dei prodotti, della cultura dei produttori e dei territori di origine coniugati con la propria tradizione e la propria storia.

La proposta di legge si prefigge di rendere, pertanto, il settore gastronomico sempre più protagonista muovendosi nel solco della programmazione integrata tra i settori dell'agricoltura, del turismo e del commercio.

Lo sviluppo locale integrato passa attraverso un adeguato sostegno dell'immagine complessiva del territorio regionale, utilizzando azioni di comunicazione e valorizzazione che riguardino anche e soprattutto il settore dell'enogastronomia che sempre più riscuote un grande interesse da parte dei turisti.

La legge consentirà di definire menù e ricette della cucina marchigiana che mettano in rete anche tutte le eccellenze naturalistiche, culturali, artigianali e industriali dell'intero territorio regionale e attivare azioni di comunicazione efficace per la promozione e la conoscenza di tali realtà in Italia e all'estero, valorizzando anche le aree interne e i piccoli borghi (l.r. 29/2021 concernente "Sostegno alle iniziative integrative di riqualificazione e valorizzazione dei borghi dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile) e favorendo infine la destagionalizzazione dei flussi turistici e i locali storici (l.r. 5/2011 e ss.mm.ii. concernente "Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici"). Inoltre si devono tenere presenti i collegamenti con la dieta mediterranea (l.r. 14/2018 concernente "Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea").

L'articolo 1 (Oggetto e finalità) individua l'oggetto e le finalità generali della presente proposta con riferimento agli obiettivi di favorire la valorizzazione delle peculiarità, riconoscere e promuovere il valore antropologico, culturale ed enogastronomico delle ricette e dei menù della cucina marchigiana.

L'articolo 2 (Definizioni) individua le definizioni.

L'articolo 3 (Registro) prevede l'istituzione del Registro delle ricette della cucina marchigiana.

L'articolo 4 (Istituzione del Logo e delle giornate enogastronomiche delle Marche) prevede l'istituzione del Logo e delle giornate enogastronomiche delle Marche.

L'articolo 5 (Commissione di valutazione) sancisce la costituzione della Commissione di Valutazione per il riconoscimento delle specialità culinarie e delle ricette della cucina marchigiana e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3.

L'articolo 6 (Interventi regionali) individua le attività regionali finalizzate alla penetrazione nel mercato dei brand legati alle ricette della cucina marchigiana.

L'articolo 7 (Compiti della Giunta regionale) individua i compiti della Giunta per l'attuazione della legge.

L'articolo 8 (Sanzioni) prevede sanzioni in caso di uso di un logo non conforme ovvero l'uso del logo per contraddistinguere ricette non iscritte.

L'articolo 9 (Clausola valutativa) prevede la clausola valutativa per il controllo da parte del Consiglio dell'attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti.

L'articolo 10 (Disposizioni finanziarie) prevede le disposizioni finanziarie.

L'articolo 11 (Disposizioni finali) individua le disposizioni finali.

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001).****Articolo 1 (Oggetto e Finalità)**

L'articolo 1 individua le finalità generali della presente proposta con riferimento agli obiettivi di favorire la valorizzazione delle peculiarità, riconoscere e promuovere il valore storico, culturale ed enogastronomico delle ricette e dei menù della cucina Marchigiana.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**Articolo 2 (Definizioni)**

L'articolo 2 individua le definizioni. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**Articolo 3 (Registro)**

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Registro delle ricette della cucina Marchigiana.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**Articolo 4 (Istituzione del Logo e delle giornate enogastronomiche delle Marche)**

L'articolo 4 prevede l'istituzione del Logo e delle giornate enogastronomiche delle Marche.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**Articolo 5 (Commissione di Valutazione)**

L'articolo 5 sancisce la costituzione della Commissione di Valutazione per il riconoscimento delle specialità culinarie e delle ricette della cucina Marchigiana e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**Articolo 6 (Interventi regionali)**

L'articolo 6 individua le attività regionali finalizzate alla penetrazione nel mercato dei brand legati alle ricette della cucina Marchigiana. Per l'attuazione degli interventi regionali sono stanziati le risorse individuate all'articolo 10 (Disposizioni finanziarie).

**Articolo 7 (Compiti della Giunta regionale)**

L'articolo 7 individua i compiti della Giunta per l'attuazione della legge.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**Articolo 8 (Sanzioni)**

L'articolo 8 prevede sanzioni in caso di uso di un logo non conforme ovvero l'uso del logo per contraddistinguere ricette non iscritte. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**Articolo 9 (Clausola Valutativa)**

L'articolo 9 prevede la clausola valutativa per il controllo da parte del Consiglio dell'attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

**Articolo 10 (Disposizioni finanziarie)**

L'articolo 10 prevede le disposizioni finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6.

La disposizione comporta oneri a carico del bilancio regionale. A tal fine si precisa che, lo stanziamento è iscritto alla missione 14, programma 01, a carico del capitolo sotto riportato:

Missione/ Pro- gramma	Capitolo	Denomina- zione	Stanzia- mento 2023	Stanzia- mento 2024	Stanzia- mento 2025	note
14.01	2140110303	FONDO PER la promozione e la valorizza- zione della cu- cina marchi- giana COR- RENTI		100.000,00	100.000,00	Le risorse sono inserite nella legge regionale as- sestamento del bilancio 2023 (l.r. 16/2023

**Articolo 11 (Disposizioni finali)**

L'articolo 11 contiene le disposizioni finali. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.